

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 ottobre 2023, n. 245

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 31,35 MW, costituito da n.8 aerogeneratori, sito nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo", e Poggio Imperiale (FG), località "La Colonnella" e opere connesse, tra cui una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "Portocannone - S. Severo".
Proponente: VIGREEN srl, già IVPC POWER 6 S.r.l. (P.IVA 10306851212) con sede legale in Napoli (NA), via Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, n.11

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici:
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- La **IVPC POWER 6 S.r.l.** , con sede legale in Napoli (NA), in Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 11, Cod. Fisc. e P.IVA 02509050643 (di seguito “società” o “proponente”), attraverso il suo legale rappresentante, trasmetteva in data 07/08/2018 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente Ministero della Transizione Ecologica, di seguito MASE) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativa al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 42,00 MW composto da 10 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), località “*Masseria Difensola e Faugno Nuovo*”, e Poggio Imperiale (FG), località “*La Colonnella*”, e relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Lesina e Apricena (FG) (rif. prot. 18847/DVA del 13/08/2018).
- La società presentava, in data 29.11.2018, acquisita al prot. n. 6432 del 3.12.2018, istanza telematica di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “*Parco eolico San Paolo Di Civitate – Poggio Imperiale*” sito nei territori comunali di San Paolo di Civitate (FG) e Poggio Imperiale (FG), della potenza nominale di 42,000 MWe, e relative opere e infrastrutture connesse.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 708 del 13/02/2019, effettuata la verifica formale sulla documentazione caricata dal Proponente mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it , trasmetteva comunicazione di preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza e con la medesima nota chiedeva di fornire chiarimenti “... *sulle opere di rete oggetto della presente autorizzazione, STMG Cod. Id. 07011802, rispetto a quelle già autorizzate, con STMG Cod. Id. 07011802: in particolare se il cavidotto sia o meno in parte lo stesso del progetto già autorizzato dalla Scrivente con DD 15/2017*”.
- Nel corso dell’iter procedimentale in ambito VIA il proponente trasmetteva, in data 20/03/2019, alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali la nota prot. AV-U.038.2019.00014 con cui inviava integrazioni volontarie comprensive di una modifica del progetto “... *effettuata in seguito ad uno studio*

degli effetti cumulativi con altri progetti insistenti nella medesima area nonché in considerazione delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati. In particolare, tale modifica è consistita nella riduzione del numero di aerogeneratori da dieci a otto e nella riduzione della potenza complessiva da 42 MW a 31,35 MW..." (rif. parere n. 280 del 20/06/2022 CTVA).

- La società, con nota pec del 12/04/2019, acquisita al prot. n. 1823 del 16/04/2019, provvedeva al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con nota n. 708 del 13/02/2019.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 3224 del 30/04/2020, esaminata la documentazione integrativa, comunicava la presenza di ulteriori anomalie formali residue invitando il Proponente a fornire le integrazioni richieste entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal 16/05/2020, alla luce della sospensione dei termini a causa dell'emergenza epidemiologica (rif. art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020 e art. 37 D.L. n. 23 del 08/04/2020).
- La società, con nota del 04/06/2020, acquisita al prot. n. 3926 di pari data, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto chiedeva alla scrivente una proroga di almeno 90 giorni del termine per la presentazione della documentazione richiesta ad integrazione; cui la Sezione riscontrava con prot. n. 4123 del 15/06/2020 richiedendo, nelle more della conclusione della valutazione della richiesta di proroga, una dichiarazione di presa d'atto da parte del Proponente che *"l'eventuale proroga concessa esonera l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo dell'avvio e conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della proroga"*.
- Questa Sezione, preso atto della trasmissione della suddetta dichiarazione da parte del Proponente con pec del 16/06/2020 (acquisita in atti al prot. n. 4388 del 22/06/2020), con nota prot. n. 4576 del 29/06/2020 concedeva la proroga richiesta pari a 90 giorni sino al 16/09/2020 per la presentazione delle integrazioni richieste con nota prot. n. 3224 del 30/04/2020.
- La società, con nota pec del 16/09/2020, acquisita al prot. n. 6388 di pari data, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta con la summenzionata nota.
- La D.G. Valutazioni Ambientali del MASE) con nota prot. n. 128847 del 18/10/2022 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 05/10/2022 (rif. 27918 del 12/10/2022), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 13203 del 21/10/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (acquisita al prot. n. 10774 del 21/10/2022). Precisamente il Consiglio dei Ministri, rilevato che *"... il progetto, in configurazione definitiva, è volto a realizzare un parco eolico composto da 8 aerogeneratori, per una potenza totale di 31,35 MW e, nel dettaglio: 5 aerogeneratori – denominati WTG5-WTG7-TWTG8-WTG9- WTG10 – aventi potenza nominale di 4,2 MW e un'altezza complessiva di circa 230 metri, ubicati nel territorio di S. Paolo di Civitate (FG); 3 aerogeneratori – denominati WTG1-WTG2-WTG3 – aventi potenza nominale di 3,45 MW e un'altezza complessiva di 150 metri, ubicati nel Comune di Poggio Imperiale (FG)..."*, deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto *"... di impianto eolico, localizzato nei Comuni di San Paolo di Civitate, in località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo" e Poggio Imperiale, in località "La Colonnella", e , per le opere di connessione alla rete, nei Comuni di Lesina e Apricena, della società I.V.P.C. Power 6 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 55 del 15 febbraio 2021, integrato con parere n. 280 del 20 giugno 2022, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ..."*.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti*

di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."; invitandole quindi a voler fornire evidenza "... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...".

- Questa Sezione, con nota pec prot. n. 0013828 del 12/12/2022 comunicava alla società proponente la sospensione dei termini, subordinando la ripresa dei termini al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it, chiedendo contestualmente l'aggiornamento di tutta la documentazione, rispetto alla **riduzione del numero di aerogeneratori da 10 (originariamente oggetto della domanda di VIA) a 8**.
- Successivamente il Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota pec del 15.12.2022, prot. 0006946, acquisita al prot.014085 del 15/12/2022, trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, la sospensione dei termini del procedimento, nelle more di un aggiornamento documentale da parte della società istante, a seguito della modifica dell'originaria proposta progettuale nel corso dell'iter di VIA (consistente nella riduzione del numero di aerogeneratori da 10 a 8).
- La società con nota del 12/01/2023, (acquisita al prot. n. 0315 del 12/01/2023), in riscontro alla nota della scrivente prot. n. 013828 del 12/12/2022, trasmetteva le integrazioni documentali richieste, precisando che veniva effettuato l'invio della documentazione a mezzo pec in quanto non ancora disponibile la funzionalità di caricamento della documentazione sul portale del Sistema Puglia, con l'impegno di procedere ad effettuare il caricamento della documentazione sul portale telematico www.sistema.puglia.it appena questo sarà reso nuovamente disponibile.
- La società con nota pec del 24/01/2023, (acquisita al prot. n. 1454 del 23/01/2023), in riscontro alla nota della scrivente prot. n. 013828 del 12/12/2022, comunicava di aver trasmesso le integrazioni documentali richieste, attraverso il portale istituzionale informativo "Sistema Puglia". Con la stessa nota, inoltre, comunicava di aver presentato in data 10/01/2023 istanza di Autorizzazione Paesaggistica alla Provincia di Foggia, protocollata in pari data al numero 1199.
- A seguito della verifica condotta da questa Sezione, in presenza della verifica positiva dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot.n.6327 del 7.04.2023, comunicava che **il procedimento in oggetto veniva formalmente avviato** e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MASE aveva comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 05/10/2022 (rif. 27918 del 12/10/2022), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 13203 del 21/10/2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali di questa amministrazione regionale (acquisita al prot. n. 10774 del 21/10/2022) recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, procedeva a convocare per il giorno **28/04/2023** la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- Con nota pec acquisita al prot.n.6554 del 11.04.2023 la società istante chiedeva alla scrivente Sezione la conclusione favorevole del procedimento di AU, attestando l'avvenuta formalizzazione del titolo autorizzativo nel rispetto di cui all'art.7 del D.L.50/2022 e alla Provincia di Foggia la sospensione del procedimento avviato in data 10.01.2023.
- Con pec acquisita al prot.n.7603 del 27.04.2023, la società istante, in riscontro alla nota Enac n.51012 del 21.04.2023, comunicava di aver presentato sulla piattaforma ENAV la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea in data 10.01.2023 con n. MWEB_MWEB_2023_0011 e di aver inviato con nota pec del 10.01.2023 all'Enac il modello web e copia dell'istanza di valutazione presentata sul portale ENAV.
- In data 28.04.2023 si svolgeva la conferenza di servizi che si concludeva con quanto di seguito riportato:
- si invitava la società a riscontrare quanto richiesto dagli enti intervenuti nella seduta;
- si invitava la società a finalizzare **le misure di compensazione** a carattere ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010, con i comuni interessati dall'intervento;

si ribadiva la necessità di acquisire un provvedimento in materia paesaggistica, atteso che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D Lgs 387/2003, il rilascio del titolo autorizzativo è condizionato al *“rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*;

si aggiornava la seduta della successiva conferenza per il **25 maggio 2023**, previa conferma con comunicazione scritta.

- Con nota prot.n.8255 del 4.05.2023, questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 28.04.2023 comunicando l'aggiornamento della conferenza di servizi al 25 maggio 2023.
- Con nota del 19.05.2023, acquisita al prot.n.9032 di pari data la società comunicava di aver caricato sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione “Allegati CS” il folder Esproprio+Disponibilità con la documentazione chiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni con nota n.6833 del 27/04/2023.
- Con nota del 24.05.2023, acquisita al prot.n. 9148 di pari data, la società comunicava di aver provveduto ad inviare le istanze di richiesta di Nulla Osta per l'elettrodotto MT e stallo AT con note pec del 22/05/2023.
- In data 25.05.2023 si svolgeva la conferenza di servizi durante la quale:
 1. Il Comune di Poggio Imperiale, nella persona del Sindaco dott. Alfonso D'Aloiso, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico in questione e in merito alle misure di compensazione a carattere ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010, ritenendo di accettare le misure di compensazione nella quantità massima consentita dall'Allegato 2 del DM 10/09/2010, ovvero il 3% dei proventi.
 2. L'arch. Angelo Iannotta, Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia, comunicava che il *Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia è impossibilitato a chiudere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dlgs n. 42/2004*, in quanto la documentazione richiesta dalla Commissione Paesaggistica non risultava pervenuta. Pertanto, questa Sezione invitava la Provincia Di Foggia ad esprimere un parere paesaggistico in tempi contingentati, valutando la documentazione progettuale già agli atti, attesa la procedibilità già acquisita dal MASE in testa al procedimento di VIA e quella della Sezione regionale precedente in testa al procedimento di AU che ne hanno già vagliato la completezza documentale.
 3. Si ribadiva la necessità di acquisire i nulla osta rilasciati per la realizzazione degli elettrodotti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise.
 4. La stessa seduta si concludeva con l'aggiornamento della stessa al **14 giugno 2023**, ribadendo la necessità di acquisire i pareri risultanti mancanti tra cui il parere paesaggistico di competenza della Provincia di Foggia.
- Con nota prot.n.9864 del 6.06.2023, questa Sezione trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 25.05.2023, comunicando l'aggiornamento della Conferenza di Servizi al **14 giugno 2023**.
- In data 14.06.2023 si svolgeva la Conferenza di Servizi durante la quale la scrivente Sezione *“non potendo consentire ulteriore dilazione temporale, preso atto dell'unico interessamento di bene paesaggistico in relazione ad un attraversamento di corso d'acqua da parte dello sviluppo lineare di connessione alla RTN, a fonte di un mancato pronunciamento da parte dell'autorità competente in materia paesaggistica né di segno positivo né di segno negativo, visto il provvedimento ambientale in atti e le relative prescrizioni, riteneva procedibile anche sotto questo profilo la pratica di che trattasi, pur accettando eventuali prescrizioni dalla Commissione locale del paesaggio qualora dovessero pervenire entro la comunicazione di chiusura del procedimento, limitatamente agli aspetti realizzativi ed esecutivi*

di detto interessamento del cavidotto rispetto al bene paesaggistico". Pertanto, la stessa conferenza si concludeva con la chiusura dei lavori rilevando il segno prevalentemente favorevole, e rinviando la formalizzazione della comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto successivamente al decorrere del termine previsto dell'avvio della procedura per la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, rientrando fra le incombenze spettanti a questa Sezione, che sarà avviata con comunicazione separata alla luce del nullaosta espresso dall'Ufficio regionale per Le Espropriazioni con la nota n.0008413 del 23/05/2023; in merito alle misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010, si prendeva atto della condivisione tra le amministrazioni comunali, ovvero i Comuni di San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale e la società proponente in merito alla convenzione sulle misure di compensazione, proposte dalle stesse amministrazioni durante la seduta citata.

- Con nota pec dell' 11/08/2023 acquisita al prot.n. 12162 del 11/08/2023, la società proponente comunicava il trasferimento della proprietà dei diritti relativi al progetto e delle autorizzazioni in corso di rilascio a favore della **Vigreen srl** e, con nota acquisita al prot.n.12710 del 14.09.2023, depositava presso gli uffici della Regione Puglia la relativa documentazione in formato cartaceo.
- Con nota acquisita al prot.n.12932 del 21.09.2023 la **Vigreen srl** trasmetteva la documentazione atta a comprovare quanto comunicato al punto precedente. D'ora in avanti per "società" o "proponente" si intenderà quest'ultima.
- Con nota prot. n. 13365 del 3.10.2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di:
 1. di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 31,35 MW, costituito da n.8 aerogeneratori, sito nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo", e Poggio Imperiale (FG), località "La Colonnella";
 2. di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" previo ripotenziamento della stessa linea e realizzazione di un nuovo collegamento tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Foggia- Larino"(già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017);
 3. di un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV.
- Con nota acquisita al prot.n.13775 del 16.10.2023 la società Vigreen srl trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo e l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 16.10.2023 da parte dell'Amministratore Unico della società.
- In data 20.10.2023 la società Vigreen srl provvedeva al caricamento sul portale Sistema Puglia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5.10.2022 prot. 0126388 del 12/10/2022.**

"Oggetto: valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica"

da fonte eolica, nei comuni di San Paolo Civitate, loc. "Masseria Difensola" E Poggio imperiale, loc. " La Colonnella", In provincia di Foggia, proposto dalla I.V.P.C. Power 6 S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 3 agosto 1988, n.400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022.

... **DELIBERA**

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, localizzato nei comuni di San Paolo Civitate, loc. "Masseria Difensola e Faugno Nuovo" e Poggio Imperiale, in località " La Colonnella", e, per le opere di connessione alla rete, nei comuni di lesina e Apricena, della società I.V.P.C. Power 6 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 55 del 15 Febbraio 2021, integrato con parere n. 280 del 20 giugno 2022, della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza per a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 de decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152".

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nn. 55 del 15 febbraio 2021 e 280 del 20 giugno 2022 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5.10.2022, al prot. n. MITE 0126388 del 12/10/2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6881/9624>

In particolare:

Determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Parco eolico di potenza complessiva pari a 42 MW nei comuni di San Paolo Civitate (località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo") e Poggio Imperiale (località "La Colonnella"): <https://va.mite.gov.it/File/Documento/705329>

Allegato alla Determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri - Parere CTVA del 20/06/2022
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/705330>

Allegato alla Determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri - Parere CTVA del 15/01/2021
<https://va.mite.gov.it/File/Documento/705331>

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA nota prot. M_D AC9641C REG2023 0019113 del 17/07/2023**

"1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, **questo Comando:**

- **ESAMINATA** l'istanza della **REGIONE PUGLIA**;

- **TENUTO CONTO** che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare i rischi di presenza di ordigni residuati bellici interrati**. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare **l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture** di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **MARINA MILITARE - COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD - Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio - MARINA SUD TARANTO, nota prot.n. 0021726 del 22/06/2023.**

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale pervenuta allegata alla nota in riferimento e). d’ordine”

- **SNAM, nota prot. n. EAM64390 / prot 80 del 26/04/2023**

“Con riferimento alla Vostra nota Prot r_puglia/AOO_159/PROT/07/04/2023/0006327 del 07/04/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio Per Le Espropriazioni prot. r_puglia/AOO_064/PROT/23/05/2023/0008413 del 23/05/2023**

*“Pertanto, esaminata la documentazione integrativa, sulla base dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Fornarelli Filomena, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio **nulla osta** in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.*

- **Comune di Apricena, nota prot.n.8113 del 27/04/2023**

“L’inserimento produttivo in oggetto, costituito da due sottocampi, di cui uno costituito dagli aerogeneratori di progetto WTG1, WTG2 e WTG3 sono localizzati a circa 1,25 Km Ehi in direzione nord-ovest dal centro abitato di Poggio Imperiale e l’altro costituito dagli aerogeneratori di progetto Ehi da ubicarsi nel territorio del Comune di San Paolo di Civitate (WTG 4-5-6-7-8-9-10) localizzati a nord-ovest del centro abitato, ad una distanza minima da questo pari a circa 2,08 Km.

Il cavidotto interessa in parte il territorio comunale di Apricena e ricade in zona agricola normale E1.

Verificata la documentazione allegata all’istanza è all’esame del progetto, per quanto di competenza di questo Ente, si riscontra la compatibilità dell’intervento al vigente P.R.G. (Zona Agricola E1), nonché al “Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico” approvato con D.C.C. n. 29 del 01.07.2010 È aggiornato con D.C.C. n. 44 del 29.06.2020.

Allo stesso tempo si riscontra che:

- *Che l’intervento proposto non interessa siti di attività estrattive.*
- *per quanto concerne il cavidotto interrato di MT, su strade di competenza di questo Ente, si sottolinea quanto segue:*
 - *deve essere acquisita specifica autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del “Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico” approvato con D.C.C. n.29 del 01.07.2010 e aggiornato con D.C.C. n.44 del 29.06.2020.*
 - *I cavidotti su strade comunali dovranno essere posti al centro strada per evitare interferenze con le manutenzioni degli scoli laterali e le ordinarie conduzioni agricole.*

per tutto quanto sopra e per quanto di competenza di questo Ente, si esprime parere favorevole.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale Per I Servizi Di Comunicazione Elettronica Di Radiodiffusione E Postali Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata E Molise, nota prot.n. ITBA/3°/DO/9132/2023-prot.n. 110774 del 01/06/2023**

“Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno trasmessa il 23/05/2023 con la quale la società I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^ classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto.

La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società

I.V.P.C. POWER 6 S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società

I.V.P.C. POWER 6 S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale Per I Servizi Di Comunicazione Elettronica Di Radiodiffusione E Postali Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata E Molise, nota prot.n. ITBA/3°/DO/8672/2023-prot.n. 0120476 del 16/06/2023**

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell’elettrodotto di cui all’oggetto, che sarà realizzato dalla società I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. come da documentazione progettuale presentata. Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il 12/06/2023, attestante che nell’area interessata alla costruzione dell’elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e pertanto non ci sono interferenze. Si informa altresì che l’allegato Nulla Osta consente l’esercizio, ovvero, l’allaccio delle opere di cui all’oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L’Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della società I.V.P.C. POWER 6 S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell’elettrodotto di cui all’oggetto È rilasciato esclusivamente a favore della società I.V.P.C. POWER 6 S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell’impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98 del D.lgs 259/03”.

- **Asl Foggia, nota prot.n. del 20/04/2023**

“Esprime parere favorevole”.

- **Agenzia del Demanio, nota prot.n. 7777 del 04/05/2023**

“Con nota prot. AOO_159/PROT/07/04/2023/0006327 del 07.04.2023, codesto Dipartimento ha comunicato a questa Agenzia la convocazione della Conferenza dei Servizi afferente l’intervento in oggetto.

Dall’analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato Gennaio 2023), si è riscontrato che, tra le particelle

catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato."

- **"Terna Spa, nota prot. P20230046740 del 04/05/2023**

"Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)."

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot.n.6533 del 10.05.2023**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. A00 159/6327 del 07.04.2023, acquisita al prot. n. A00 079/5264 del 11.04.2023, con la quale in relazione alla procedura in oggetto si convoca la Conferenza di Servizi per il giorno 28.04.2023. Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021."

Con riferimento al suddetto parere si precisa che la società proponente, durante la seduta di conferenza di servizi del 25.05.2023 ha dichiarato "in riscontro da quanto sollevato dal Servizio Regionale Osservatorio Abusivismo e Usi civici, che le aree interessate non sono gravate da USI CIVICI così come rilevati sulla cartografia della Regione Puglia. In considerazione di questo, non è stata richiesta alcuna certificazione comprovante l'assenza di vincoli derivanti dalla presenza degli USI CIVICI".

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot.n.6291 del 24/05/2023**

"In riferimento alla Vs. nota Prot. 8255 del 04/05/2023 di convocazione della conferenza di servizi relativa alla procedura in oggetto per il giorno 25/05/2023, dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze dirette con i beni appartenenti al demanio armentizio o al patrimonio regionale riveniente dai beni ex ONC e della Riforma Fondiaria per i quali è competente questo Servizio."

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot.n.4787 del 2/05/2023**

"Tanto premesso, tenuto conto che l'estesa interferenza causata dalla realizzazione della sottostazione rappresenta l'aspetto di rilevante criticità del progetto, si prescrivono saggi di scavo preliminari alla realizzazione dell'opera stessa, approfonditi fino a -1,50 m dal p.d.c. e in ogni caso fino al raggiungimento del substrato geologico, tali da assicurare un primo e parziale quadro conoscitivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.

Per quanto riguarda l'ubicazione degli interventi previsti e le loro dimensioni si rimanda ad un successivo tavolo tecnico con il personale tecnico di questa Soprintendenza, ai fini della definizione di un apposito accordo con la Società.

Si precisa inoltre che la procedura relativa ai saggi preliminari è condotta sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente e che gli oneri sono a carico della Società e inoltre il progetto di scavo e di assistenza archeologica dovrà essere redatto e sottoscritto, conformemente alle direttive di questo Ufficio, da un soggetto incaricato dalla Società stessa con la qualifica di archeologo di I fascia, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Il curriculum del soggetto cui si intende affidare la progettazione dovrà essere trasmesso a questo Ufficio, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto o, quantomeno, di adeguate soluzioni progettuali che assicurino l'integrale conservazione delle strutture, pur al di sotto delle quote di realizzazione della futura sottostazione.

Per quanto riguarda tutte le altre criticità di natura archeologica segnalate nella presente istruttoria, per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, in corrispondenza degli aerogeneratori e lungo il tracciato dei cavidotti interni ed esterni di interconnessione, si prescrive l'attivazione dell'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera.

Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente”.

Con riferimento al suddetto parere la società istante, durante la seduta della conferenza di servizi ha dichiarato che” *l'area di sedime della sottostazione, nella quale la Soprintendenza prescrive i saggi preliminari, è stata già edificata nell'ambito di un precedente intervento e relativo alla costruzione di un analogo impianto eolico eseguito dalla medesima Società e quindi, successivamente alla emanazione del provvedimento, sarà cura del proponente prendere contatti con la Soprintendenza per la definizione delle attività da eseguire”.*

- **ENAC, prot.n. 63998 del 18.05.2023**

“Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-11/01/2023- 0003347-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto. In proposito si comunica che:

- 1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0037797\27-03-2023\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-28/03/2023-0039087-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;*
- 2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche

delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare. In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione."

In relazione alla segnalazione contenuta nel parere di ENAC, si precisa che i Comuni interessati rientrano tra i Comuni Pugliesi per i quali il parere/nulla osta del Comando Territoriale dell'Aeronautica non è necessario (Ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, valide per tutto il territorio nazionale - Elenco aggiornato a dicembre 2022), sulla base della comunicazione dell'ente Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M.. 3a Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimoni, di cui alla nota prot. M_D ABA001 REG2022 0058521 del 15/12/2022.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. 89680 del 01/06/2023**

"Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE.

L'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l'altro, quanto segue: **Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti**

autorità.

...Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica). Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG. Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola, con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto.

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che la società proponente in data 5.01.2023 ha dichiarato che "nessuna parte del progetto interferisce con aree su cui sono stati concessi titoli minerari, pertanto ha asseverato che l'intera area di progetto non ricade in aree idonee per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione".

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, prot, r_puglia/AOO_064/PROT/30/05/2023/0008897 del 30/05/2023**

"In riscontro alla nota Vs. prot. n. 8255 del 04/05/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 7365 del 05/05/2023, con la quale codesta Sezione trasmetteva copia del verbale della riunione di Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 28 aprile 2023 convocando contestualmente una nuova riunione, si rappresenta quanto segue.

Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del Consorzio di Bonifica territorialmente competente (art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012), già chiamato a partecipare allo stesso, per gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti al rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto."

- **Marina militare - Comando Interregionale Marittimo SUD, nota prot.n. 0021726 del 22/06/2023.**

"Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento, come da documentazione progettuale pervenuta allegata alla nota in riferimento e)".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. AOO_064/PROT/23/05/2023/0008413, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
- questa Sezione precedente, con nota prot. n. r_puglia/AOO_159/PROT/17/07/2023/0011256 del 17.07.2023, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di San paolo di Civitate (FG), Apricena (FG), Poggio Imperiale (FG) e Lesina (FG) sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il proponente, con nota pec del 25.07.2023, acquisita al prot. n. 11588 del 25.07.2023, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali;
- il Comune di Lesina , con nota prot. n. 15514 del 21/08/2023, acquisita al prot. n. 12212 del 21.08.2023, trasmetteva attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune; senza che fossero intervenute osservazioni;
- il Comune di Poggio Imperiale , con nota prot. n. 0005019 del 22/08/2023, acquisita al prot. n. 12222 del 22.08.2023, trasmetteva attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del Comune, con numero di pubblicazione 453 dal 18.07.2023 al 19.08.2023 senza che fossero intervenute osservazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la società Vigreen srl con nota acquisita agli atti dell’ufficio n.13775 del 16.10.2023, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l’atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 13365 del 3.10.2023, questa Sezione ha comunicato, nella persona del

Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;

- in data 16.10.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la **Vigreen S.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r_puglia/AOO_159/PROT/20/10/2023/0013956 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_NAUTG_Ingresso_0338722_20231023 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 31,35 MW, costituito da n.8 aerogeneratori, sito nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo", e Poggio Imperiale (FG), località "La Colonnella" aventi le seguenti coordinate (*Elaborato R_Relazione Impatti Cumulativi*):

WTG	UTM WGS84 Loc.Est	UTM WGS84 Loc.Nord	Modello turbina
WTG1	528 594	4 631 877	VESTAS V117 3,45 MW
WTG2	528 952	4 631 804	VESTAS V117 3,45 MW
WTG3	529 302	4 631 907	VESTAS V117 3,45 MW
WTG5	525 674	4 625 783	VESTAS V150 4,2 MW
WTG7	525 229	4 623 103	VESTAS V150 4,2 MW
WTG8	526 006	4 623 552	VESTAS V150 4,2 MW
WTG9	526 615	4 623 709	VESTAS V150 4,2 MW
WTG10	524 000	4 622 965	VESTAS V150 4,2 MW

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07011802) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato alla futura Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" (già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto interrato in MT a 30 kV per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;

- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV “Portocannone – S. Severo” previo ripotenziamento della stessa linea e realizzazione di un nuovo collegamento tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV “Foggia- Larino”(già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017);
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti

rinnovabili”;

- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”;*
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;*
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 27918 del 12/10/2022 il **MASE** pubblicava:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 55 del 15.02.2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, integrato con il parere n.280 del 20.06.2022;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 5/10/200 che rilasciava il seguente giudizio:

“deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “... di impianto eolico, localizzato nei Comuni di San Paolo di Civitate, in località “Masseria Difensola e Faugno Nuovo” e Poggio

Imperiale, in località "La Colonnella", e , per le opere di connessione alla rete, nei Comuni di Lesina e Apricena, della società I.V.P.C. Power 6 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 55 del 15 febbraio 2021, integrato con parere n. 280 del 20 giugno 2022, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS";

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si riferisce che durante la Conferenza di Servizi del 14.06.2023 è emerso quanto di seguito riportato:
 1. La Provincia di Foggia pur invitata a più riprese ad esprimere un parere paesaggistico, non si è adoperata;
 2. la Conferenza prendeva altresì atto dell'unico interessamento di bene paesaggistico in relazione ad un attraversamento di corso d'acqua da parte dello sviluppo lineare di connessione alla RTN; pertanto, visto il provvedimento ambientale in atti (deliberazione della presidenza del Consiglio dei Ministri) e le relative prescrizioni, il Dirigente ha ritenuto assentibile l'iniziativa anche in chiave paesaggistica, pur accettando eventuali prescrizioni dalla Commissione locale del paesaggio insediata in seno alla Provincia di Foggia, qualora pervenute a valle della Conferenza ed entro la data di comunicazione di chiusura del procedimento, in relazione al bene paesaggistico interessato;
 3. L'arch. Iannotta confermava che avrebbe inoltrato tale ultima richiesta alla Commissione Paesaggistica, al fine dell'espressione del relativo parere nei termini oggi conclusivamente riferiti dall'Ufficio regionale.
- la comunicazione, prot. n. 13365 del 3.10.2023, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Vigreen S.r.l.** in data 16.10.2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Vigreen S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Vigreen S.r.l. S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 13166 del 27/09/2023 di questa autorità competente per l'A.U.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13365 del 3.10.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Vigreen S.r.l.**, (P.IVA 10306851212) con sede legale in Napoli (NA), via Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, n.11, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di **31,35 MW**, costituito da **n.8 aerogeneratori**, sito nei comuni di San Paolo di Civitate (FG), località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo", e Poggio Imperiale (FG), località "La Colonnella" aventi le seguenti coordinate (*Elaborato R_Relazione Impatti Cumulativi*):

WTG	UTM WGS84 Loc.Est	UTM WGS84 Loc.Nord	Modello turbina
WTG1	528 594	4 631 877	VESTAS V117 3,45 MW
WTG2	528 952	4 631 804	VESTAS V117 3,45 MW
WTG3	529 302	4 631 907	VESTAS V117 3,45 MW
WTG5	525 674	4 625 783	VESTAS V150 4,2 MW
WTG7	525 229	4 623 103	VESTAS V150 4,2 MW
WTG8	526 006	4 623 552	VESTAS V150 4,2 MW
WTG9	526 615	4 623 709	VESTAS V150 4,2 MW
WTG10	524 000	4 622 965	VESTAS V150 4,2 MW

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 07011802) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato alla futura Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" (già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:

- di un cavidotto interrato in MT a 30 kV per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 kV con il futuro stallo della Stazione Elettrica 150 KV San Paolo Civitate, sita nel Comune di San Paolo Civitate (FG) da inserire in entra – esce sulla linea a 150 kV "Portocannone – S. Severo" previo potenziamento della stessa linea e realizzazione di un nuovo collegamento tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Foggia- Larino"(già autorizzata con D.D.n.15 del 13.03.2017);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Vigreen S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;

laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso,

ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 13365 del 3.10.2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo

13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione

nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Foggia;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - al Comune di Poggio Imperiale (FG);
 - Comune di Lesina (FG);
 - Comune di Apricena (FG);
 - Enac S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - Enel Spa;
 - alla **Vigreen S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
 - alla società cedente **IVPC POWER 6 S.r.l.**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR
Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli